



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Servizio pesca e acquacoltura

FAQ AVVISO FEAMPA

Priorità 1 - Obiettivo Specifico 1.1 - PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

Azione 1 “Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di Piccola Pesca Costiera (PPC) in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti”

Regolamento (UE) n. 2021/1060, Regolamento (UE) n. 2021/1139

25_PPC

24 novembre 2025



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Servizio pesca e acquacoltura

QUESITO 1

Il SIPES richiede obbligatoriamente i dati dell'imbarcazione, dato assente nel caso di domanda di contributo per acquisto di un veicolo e /o attrezzatura retiera da parte di un consorzio di cooperative o singola cooperativa di piccola pesca concessionario di un compendio ittico che non esercita attività di pesca a mare con imbarcazioni dotate di licenza di pesca rilasciata dal MASAF. Il bando, al punto 6. Soggetti ammissibili e condizioni di partecipazione – 6.1 soggetti richiedenti, indica testualmente: Sono ammissibili al presente avviso i seguenti soggetti aventi sede legale o operativa nella Regione Sardegna.

- Imprese di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne, per le operazioni codice: 1, 2, 7, 10, 12, 14, 47, 48, 54, 55 e 66;
- Pescatori di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne, per le operazioni codice 10, 12, 14, 47, 48.
- Proprietari e Armatori di imbarcazioni di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne, per le operazioni di codice 1, 2, 10, 47, 48, 54, 55, 66 punto 3.

E subito dopo precisa:

Per “Piccola pesca costiera” si intende l'attività di pesca praticata da:

- pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, di stazza, misurata in GT, inferiore a 15, che non utilizzano gli attrezzi trainati come definiti nella Tabella 3 dell'Allegato al Regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio;
- pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.

Con la presente, siamo a richiedere come presentare una pratica nel caso specifico sopra descritto, ovvero nel caso di soggetto richiedente cooperativa di pesca operante esclusivamente nelle acque interne e priva di imbarcazioni.

RISPOSTA 1

Sulla base di quanto previsto dai punti 6.1 e 1.3 dell'Avviso i soggetti privi di imbarcazione che posso presentare domanda sono i soli pescatori a piedi e non i consorzi di cooperative o singole cooperative e più in generale “Imprese” che non possiedono imbarcazioni.

QUESITO 2

Il modello C - allegato C, Dichiarazione del tecnico progettista, si richiede se tale modello sia obbligatorio anche nel caso di sola operazione 66, ad esempio per l'acquisto di un veicolo dotato di coibentazione e gruppo frigo o comunque altra tipologia di acquisto anche ricompresa in altre operazioni che non si configurano come interventi a bordo di una imbarcazione. Gli investimenti non riconducibili a interventi a bordo di una imbarcazione, infatti, non richiedono permessi particolari quali ad esempio nulla osta rilasciati dal MASAF, e non aumentano la capacità di pesca dell'imbarcazione.



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Servizio pesca e acquacoltura

Nel caso non siano previsti investimenti fissi ma solo semplici acquisti a terra che non riguardino le imbarcazioni il Modulo C allegato C a firma del tecnico non dovrà essere prodotto.

QUESITO 3

Nel caso di cooperative o imprese di piccola pesca costiera operanti in laguna o acque interne (es. Laguna di S'Ena Arrubia), si chiede se sia ammissibile, ai fini del sostegno previsto dall'Azione 1 – 25_PPC nella misura del 100%, l'acquisto di natanti a fondo piatto (in resina / alluminio) con propulsione elettrica o combustibile destinati ad attività di pesca o gestione produttiva lagunare, considerato che la Regione Sardegna non dispone di un registro specifico per i natanti delle acque interne e che tali mezzi non possono essere iscritti nel Registro delle Imbarcazioni da Pesca (RIP) in quanto privi di licenza di pesca

RISPOSTA 3

Le operazioni contenute nell'Avviso non prevedono l'acquisto di natanti.

QUESITO 4

Si segnala la mancata attivazione agli Enti della domanda di accesso al Bando SIPES 25_PPC. Tali soggetti sono ammissibili per le Operazioni n. 14 del bando in oggetto (vedi art. 6.1, pag. 25 dell'Avviso Pubblico), tuttavia dall'elenco dei Bandi non è possibile selezionare tale procedura.

RISPOSTA 4

La procedura sul SIPES è stata implementata consentendo anche agli Enti la possibilità di partecipare al Bando conformemente a quanto previsto dallo stesso Avviso.

QUESITO 5

Il bando prevede che le Associazioni di categoria e le Organizzazioni di settore siano ammissibili quali beneficiari soltanto se “partecipano in partenariato o in collaborazione con imprese di pesca”. Si chiede di precisare, nel caso in cui l'Associazione scelga la formula della “collaborazione” (senza costituzione di un partenariato formale), quali elementi documentali siano ritenuti sufficienti a dimostrare tale collaborazione con le imprese di pesca. In particolare, si domanda se: sia sufficiente una dichiarazione di adesione/partecipazione rilasciata dalle imprese di pesca coinvolte, oppure sia necessario un accordo più strutturato (protocollo d'intesa, accordo di collaborazione, ecc.). Si chiede anche conferma che, nel caso di collaborazione con le imprese di pesca, sia sempre l'Associazione a presentare la domanda, richiedere i preventivi, gestire il progetto e rendicontare le spese, mentre le imprese di pesca partecipano soltanto come collaboratori/beneficiari delle attività.

RISPOSTA 5

Per quanto riguarda i partenariati è preferibile la costituzione di una ATS con un capofila che la rappresenta giuridicamente e fiscalmente; comunque qualsiasi sia la forma di partenariato deve essere strutturata (protocollo d'intesa, accordo di collaborazione, etc.) e deve essere sempre presente un capofila che rappresenta giuridicamente e fiscalmente tutti i soci dei partenariati che a loro volta devono possedere i requisiti di ammissibilità previsti nell'avviso.



Unione Europea



Repubblica Italiana



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Servizio pesca e acquacoltura

La domanda, la richiesta di preventivi, la gestione del progetto e la rendicontazione della spesa dovrà essere presentata sempre dal capofila.

QUESITO 6

Durata dei progetti (art. 14 del bando) All'art. 14 "Tempi e modalità di esecuzione del progetto", il bando prevede che: * la durata massima sia pari a 6 mesi nel caso di interventi che prevedono esclusivamente acquisiti; * sia pari a 18 mesi nel caso di interventi che prevedono investimenti fissi. Con riferimento alle Operazioni 14 e 66, che prevedono principalmente l'acquisto di servizi (formazione, docenza, analisi, consulenze, trasferte, visite tecniche, ecc.), si chiede di chiarire se la durata massima dei progetti debba essere fissata in 6 mesi oppure in 18 mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione del contributo. Si ringrazia anticipatamente per il cortese riscontro e per l'eventuale pubblicazione delle presenti richieste di chiarimento tra le FAQ dell'Avviso.

RISPOSTA 6

Con riferimento alle Operazioni 14 e 66 che prevedono principalmente l'acquisto di servizi (formazione, docenza, analisi, consulenze, trasferte, visite tecniche, ecc.), la durata massima dei progetti è fissata in 18 mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione del contributo